

Il Commissione assembleare permanente

SCHEMA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO; BILANCIO E FINANZE;
DEMANIO E PATRIMONIO; ORDINAMENTO DEGLI UFFICI; PERSONALE DELLA REGIONE

(Seduta del 19 febbraio 2009)

Relatore di maggioranza: MARCO LUCHETTI

Relatore di minoranza: VITTORIO SANTORI

In allegato si trasmette la **proposta di legge n. 283** avente ad oggetto “**Modifica della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, concernente: Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione**”, esaminata dalla Il Commissione assembleare permanente nella seduta del 19 febbraio 2009, facendo presente che la stessa **non è stata approvata** in quanto ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento interno i voti favorevoli non hanno prevalso su quelli contrari.

Il Presidente della Commissione
Giuliano Brandoni

proposta di legge n. 283

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 9 gennaio 2009

—————

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2001, N. 20
“NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE DELLA REGIONE”

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di modifica della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, concernente "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", risponde all'esigenza di riconoscere un adeguato trattamento economico ai dirigenti dei servizi della Giunta regionale, nel caso in cui alla Regione sia affidato il coordinamento di una delle Commissioni istituite nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai medesimi dirigenti sia affidato l'incarico di coordinamento della relativa commissione tecnica.

L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce infatti che, nei casi suddetti, il trattamento economico spettante ai medesimi dirigenti sia definito sulla base dei parametri previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero dei valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti, facendo rinvio, come già ora viene fatto per il dirigente del servizio salute, a quanto previsto per il segretario generale dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 20/2001.

La modifica si rende necessaria in considerazione dell'importanza e del prestigio dell'incarico conferito, nonché del consistente onere funzionale e organizzativo che ne deriva per il dirigente del servizio interessato.

Art. 1*(Modifica all'articolo 28)*

1. Dopo il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), è inserito il seguente: "Sulla base dei medesimi parametri è definito il trattamento economico dei dirigenti dei servizi nel caso in cui alla Regione sia affidato il coordinamento di una delle commissioni istituite nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai medesimi dirigenti sia affidato l'incarico di coordinamento della relativa commissione tecnica."